



Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori

Massa li, 03.02.2016

Indice generale

0	Premessa	3
1	Oggetto ed ambito di applicazione	3
2	Preventiva pubblicazione	4
3	Documentazione disponibile	4
4	Adempimenti per l'iscrizione	4
5	Requisiti richiesti	5
6	Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione	5
7	Modalità di accertamento della documentazione	6
8	Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori	7
9	Validità	7
10	Sospensione dall'Albo fornitori	7
11	Cancellazione dall'Albo fornitori	7
12	Struttura dell'Albo fornitori	8
13	Tutela della Privacy	8
14	Responsabilità	8
15	Disposizioni finali	8

0 Premessa

ASMIU, in ottemperanza a i principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori. Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti all'attività di ASMIU

Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. 2.5.2006 n. 100, s.o. n. 107/L);

Regolamento aziendale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e delle spese per assicurare il normale funzionamento dell'azienda

ASMIU: in persona del Legale Rappresentante ;

Fornitore/i: gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 22 del Codice dei Contratti "l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi".

1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori" (di seguito, per brevità, anche solo "Regolamento"). L'Albo Fornitori sarà utilizzato dalla ASMIU per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento di ASMIU.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

- i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 34 e seg. del Codice dei Contratti e pertanto: gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
- del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
- cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.
- 12 aprile 2006, n. 163;
- i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti iscrivibili all'Albo dei Fornitori di ASMIU sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato A Categorie merceologiche, in relazione alla tipologia di beni, servizi e lavori oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole a ASMIU stessa l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Le pubblicazioni di cui al successivo paragrafo, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto

competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad ASMIU.

2 Preventiva pubblicazione

L'avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo par.3, sono pubblicati sul sito Internet di ASMIU www.asmiu.it/content/albo-fornitori. ASMIU si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

3 Documentazione disponibile

È possibile ritirare presso la sede di ASMIU in Via dei Limoni 23 – 54100 Massa, Ufficio Acquisti, la documentazione in formato cartaceo necessaria per l'iscrizione, oppure scaricarla dal sito www.asmiu.it ed in particolare:

1. regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori;
2. elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento);
3. fac-simile domanda d'iscrizione (Allegato B al Regolamento);
4. Codice etico.

4 Adempimenti per l'iscrizione

Ogni fornitore per conseguire l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d'iscrizione il fornitore dovrà specificare la tipologia dei beni, servizi e lavori d'interesse, barrando le relative caselle. La domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed inviati ad ASMIU a mezzo posta o all'indirizzo mail acquisti@asmiau.it.

5 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

- 1) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del Codice dei contratti.
- 2) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art 38 comma 1 lettere dalla "a" alla "m" compresa, del Codice dei contratti;
- 3) adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) nel caso di attività che richiedono autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
- 5) dichiarare (solo su espressa richiesta di ASMIU):
 - o il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
 - o il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

Per i liberi professionisti singoli o associati, in alternativa al requisito di cui al precedente punto 1, essere iscritti all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del Codice dei contratti.

6 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione:

- 1) la domanda di iscrizione all'Albo fornitori redatta su propria carta intestata con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi e lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile di cui al precedente par 3 (allegato B), con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la domanda;
- 2) il presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- 3) il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo e impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante inoltre la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva (Allegato C) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; ovvero, in alternativa, per i soggetti di cui al precedente articolo 1 punto 4: il certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
- 4) copia dei Bilanci consuntivi (solo su espressa richiesta di ASMIU), compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda, ovvero altro documento considerato idoneo da ASMIU, ai sensi dell'art. 41 del Codice dei Contratti;

- 5) idonee dichiarazioni bancarie (solo su espressa richiesta di ASMIU), preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di ricorso al credito e alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta idonea da ASMIU, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei Contratti;
- 6) eventuale certificazione di qualità;
- 7) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- 8) eventuali attestazioni SOA (solo su espressa richiesta di ASMIU), relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la dichiarazione.
- 9) copia della procura speciale nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale.

È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa. ASMIU si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e ulteriore documentazione. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta da:

- a) il singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- c) il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- d) il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

7 Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di ASMIU che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti.

L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun fornitore. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni e i termini resteranno sospesi. ASMIU procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- a) assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente par 5;
- b) mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente par 6 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

ASMIU si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

8 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo possono presentare la domanda in ogni momento. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, secondo quanto indicato nel precedente articolo 2, ASMIU provvederà a effettuare le iscrizioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato A, l'iscrizione all'Albo Fornitori è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati, come risultante dal numero progressivo attribuito da ASMIU.

Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell'avvenuta iscrizione tramite pubblicazione sul sito web www.asmiu.it.

9 Validità

L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web www.asmiu.it. L'albo sarà soggetto ad un aggiornamento costante.

ASMIU potrà richiedere ai fornitori iscritti all'albo di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati.

Le Società iscritte avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese ad ASMIU in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

ASMIU si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

10 Sospensione dall'Albo fornitori

Ove il fornitore interessato si renda responsabile, di una o più di inadempienze nell'esecuzione dell'attività affidatagli, ASMIU potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo per il periodo ritenuto opportuno. La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con ASMIU, fino al termine del procedimento stesso.

Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

11 Cancellazione dall'Albo fornitori

La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:

- a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta da ASMIU in fase di revisione periodica;
- c) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- d) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- e) espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo fax o mail al fornitore interessato. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione, fatto salvo il diritto di ASMIU di non accettare la nuova richiesta d'iscrizione trascorso detto termine.

12 Struttura dell'Albo fornitori

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione 1: Acquisizione di Beni;
- Sezione 2: Acquisizione di Servizi;
- Sezione 3: Acquisizione di Lavori.

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A), pubblicato sul sito www.asmiu.it/content/albo-fornitori.

13 Tutela della Privacy

ASMIU, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati saranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.

14 Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile gare e appalti di ASMIU. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a ASMIU -Ufficio Acquisiti -Via dei Limoni 23 - 54100 Massa oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: acquisti@asmiau.it.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal fornitore nella domanda d'iscrizione.

15 Disposizioni finali

A seguito della inaccettabilità della domanda, della sospensione o della cancellazione dell'iscrizione ASMIU non restituirà ai fornitori la documentazione presentata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia.

Allegati al Regolamento:

- A. Categorie Merceologiche;
- B. Fac-simile domanda d'iscrizione;
- C. Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.

Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

ASMIU fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti ASMIU per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisti di beni, servizi e lavori nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai Fornitori nell'ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ASMIU in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati: al personale di ASMIU che cura il procedimento di iscrizione all'Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici della Fondazione che svolgono attività attinente agli acquisti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ASMIU in ordine a procedimenti di gara. I dati dei Fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet di ASMIU.

Diritti dell'Operatore economico interessato

Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è ASMIU, con sede in Via dei Limoni 23 – 54100 Massa (MS).

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Direttore amministrativo di ASMIU.